



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XIV

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Registro Ordinanze Sindacali n° 724../2010

Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e obbligo di mantenere puliti gli spazi antistanti gli esercizi di somministrazione

II SINDACO

PREMESSO

che nel corso della stagione estiva si registra un notevole aumento della vendite di bevande, molte delle quali sono consumate in contenitori di vetro dagli avventori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, discoteche, chalet ed attività similari; che in concomitanza del consumo, soprattutto di bevande alcoliche e superalcoliche, i numerosi avventori si soffermano a parlare sino a tarda notte ad alta voce dando luogo a situazioni di schiamazzi e creando disturbo al riposo delle persone, e che dopo il consumo le bottiglie o i bicchieri di vetro vengono abbandonati, e sovente ridotti, anche per motivi accidentali, in frantumi, sulle vie, piazze, giardini e arenili pubblici; che la suddescritta situazione ha assunto proporzioni rilevanti ed è collegata alla vendita per asporto e alla somministrazione di bevande, soprattutto quelle alcoliche, praticata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, circoli privati, pub, discoteche, chalet ed attività similari, ubicati nel territorio comunale e aperti nelle ore serali e notturne.

Rilevato

che le bevande vendute per asporto vengono consumate sul suolo pubblico e che, successivamente i relativi contenitori di vetro o di altro materiale sono spesso abbandonati senza riguardo alcuno per la pulizia dei luoghi, in contrasto con la vigente normativa di igiene del suolo e dell'abitato, creando al contempo situazioni di degrado urbano; che l'abbandono diffuso e incontrollato di bottiglie e bicchieri di vetro, molto spesso ridotti in frantumi, crea oggettivamente serio pericolo per la salute delle persone, costituendo un'autentica insidia tutte le volte in cui i cocci sono depositati sulle spiagge a ridosso del lungomare in quanto si confondono con la sabbia, senza possibilità di essere facilmente individuati, soprattutto dai bambini;

che tutto ciò ha costituito in passato oggetto di numerose doglianze da parte dei cittadini, particolarmente dei residenti e/o dimoranti in quelle vie dove è elevata la concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o di attività simili, senza che l'intervento degli organi di polizia all'uopo chiamati abbia potuto produrre effetti repressivi e dissuasivi, per la difficoltà di accertamento dell'eventuale illecito in flagranza;

Atteso

che il disagio descritto di quanti vedono potenzialmente compromesso il diritto alla salute, al riposo ed alla quiete intercetta il bisogno di quanti legittimamente intendono fruire di beni e servizi per motivi ludici nonché altrettanto legittime aspettative di coloro i quali svolgono attività imprenditoriale nel settore della somministrazione e dell'intrattenimento, con il correlato indotto occupazionale e che, pertanto, necessita ricercare soluzioni che consentano di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra beni e interessi tutti meritevoli di protezione,

Ritenuto

che, per ragioni di pubblico interesse e in particolare per ragioni attinenti alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone nonché al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, occorre adottare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno descritto in premessa che, al contempo, contemperi le esigenze degli esercenti con quelle di turisti, avventori e residenti;

che l'idoneità del provvedimento in argomento consiste nell'imporre, in via sperimentale sino al 15 luglio del corrente anno solare, ai titolari degli esercizi sopradescritti:

- di provvedere alla collocazione di un numero idoneo di cestini o di altri adeguati contenitori in grado di contenere i rifiuti e di provvedere, altresì, nel corso dell'orario di apertura del locale alla periodica pulizia dell'area antistante l'esercizio e, in coincidenza con la chiusura giornaliera di pulire adeguatamente l'area, anche se pubblica, antistante il locale;
- il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche oltre le ore 2:00 del mattino e di quelle alcoliche oltre le ore 3:00;

VISTO

l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati *"al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

VISTI

ORDINA

su tutto il territorio comunale, in via sperimentale sino al 15 luglio 2010, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, discoteche, chalet ed attività similari:

- 1) di mantenere sempre pulito lo spazio antistante l'esercizio e, in particolare, di provvedere alla collocazione di un numero idoneo di cestini o di altri adeguati contenitori in grado di contenere i rifiuti e di provvedere, altresì, nel corso dell'orario di apertura del locale alla periodica pulizia dell'area antistante l'esercizio e, in coincidenza con la chiusura giornaliera, di pulire adeguatamente l'area, anche se pubblica, antistante il locale.
- 2) Il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche oltre le ore 02:00 e di ogni bevanda alcolica oltre le ore 03:00 del mattino.

La definizione di bevande alcoliche e superalcoliche ai fini dell'applicazione della presente ordinanza è quella di cui all'art. 1, c. 2, della legge 30 marzo 2001, n° 125, recante *legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*.

Salvo che il fatto non costituisca reato o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di € 500,00 (euro cinquecento/00), che costituisce l'importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, c. 2, della L. 689/81, *giusta* Deliberazione di Giunta Municipale n° 266 in data odierna adottata ai sensi del citato comma 2 dell'art. 16 della L. n° 689 del 1981, come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n° 92, convertito nella L. 24/07/2008 n° 125, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*, con riserva di adottare provvedimenti sospensivi o ablativi delle autorizzazioni rilasciate in caso di recidiva.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

DISPONE

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Ragusa, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune come per legge;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it);
- trasmessa al settore XI, Sviluppo Economico, per informazione, al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice Amministrativo competente per territorio (Tribunale Amministrativo Regionale - Catania) entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ragusa, 17 giugno 2010

Il Sindaco

Nello Dipasquale

